

DELIBERAZIONE N. 414 DEL 13 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE – L.R. 33/93 art.9: approvazione statuto dell'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce del Garigliano.

PREMESSO

- che la legge-quadro sulle aree naturali protette n° 394 del 6/12/1991 ed in particolare l'art. 22 stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- che la L.R. 1/9/1993 n. 33 “ Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania” detta i principi e le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1406 del 12 aprile 2002 ha istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 18/2000, il Parco Regionale di Roccamonfina-Foce del Garigliano;
- che con DPGR n° 777 del 06.11.2002 è stato istituito l'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce del Garigliano;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 165 del 15/2/2005 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Roccamonfina e Foce del Garigliano, ai sensi dell'art.8 della legge regionale 33/93;
- che con DPGR n° 547 del 13.10.2006 è stato nominato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- che la Giunta Regionale con Delibera n. 482 del 21/03/08 ha assicurato la continuità amministrativa dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali, i cui Presidenti risultano scaduti per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2008, con la nomina di Commissari con funzioni di Presidenti degli Enti medesimi nelle persone degli attuali Presidenti in regime di prorogatio ex legge regionale 17/96;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 punto c) della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- che il Presidente del Parco, con nota n. 1557 del 20.11.07, ha trasmesso il testo dello Statuto dell'Ente Parco Roccamonfina e Foce del Garigliano adottato dal consiglio Direttivo con delibera n. 13 del 24 luglio 2007;
- che con nota n° 2008.0375718 del 02.05.08 il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato all'Ente Parco le osservazioni dell'Ufficio Legislativo di Giunta sul citato Statuto;
- che il Presidente del Parco con nota n° 820 del 10.10.2008 ha trasmesso il testo dello Statuto dell'Ente Parco Roccamonfina e Foce Garigliano modificato secondo le indicazioni dell'Ufficio Legislativo di Giunta, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 15 luglio 2008 e approvato dalla Comunità del Parco in data 17/09/2008;

VISTO lo Statuto adottato con delibera n. 37 del 15.07.08;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi all'approvazione dello stesso;

VISTI

La legge 6/12/1991 n. 394;
la legge regionale 1/9/1993 n. 33;
le Delibere n. 13 del 24/07/2007 e n. 37 del 15/07/08 del Consiglio Direttivo dell'Ente;

Propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

- di approvare lo statuto dell'Ente Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano adottato con delibera n° 37 del 15.07.08 e approvato dalla Comunità del Parco in data 17/09/2008, che allegato al presente

atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Tutela dell'Ambiente, all'Ente Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano ed al Settore BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante



Parco Regionale
“Roccamonfina – Foce Garigliano”



STATUTO

INDICE:

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Natura Giuridica
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 - Competenza territoriale
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo, Marchi
- Art. 6 -Strumenti di Gestione ed Attuazione

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE

Art. 7 - Organi

Capo 1 IL PRESIDENTE DEL PARCO

- Art. 8 - Presidente del Parco - Nomina e compatibilità
- Art. 9 - Presidente del Parco – Sospensione, Decadenza, Revoca
- Art. 10- Funzioni Vicarie

Capo 2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 11 - Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza
- Art. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 13 – Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Capo 3 LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art. 14 – La Giunta Esecutiva – Costituzione e competenza
- Art. 15 – Convocazione della Giunta Esecutiva
- Art. 16 – Numero legale per la validità della Giunta Esecutiva

Capo 4 LA COMUNITA' DEL PARCO

- Art. 17 - La Comunità del Parco – Costituzione e competenza

Capo 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti – Costituzione e competenza

Capo 6

IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 19 - Il Direttore del Parco – Competenza

**TITOLO III
COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 20 - Comitato Scientifico - Composizione e Nomina

Art. 21 - Comitato Scientifico - Coordinamento

Art. 22 - Comitato Scientifico - Pareri

**TITOLO IV
STRUTTURA ORGANICA**

Art. 23 - Ordinamento Amministrativo del Parco

Art. 24 - Il Personale e la Dotazione Organica

Art. 25 - Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco

Art. 26 – Azioni di tutela

**TITOLO V
IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE**

Art. 27 - Il Patrimonio

Art. 28 - Risorse Finanziarie

Art. 29 - Bilancio

Art. 30 – Spese

Art. 31 - Servizio di Tesoreria

**TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO AGLI ATTI**

Art. 32 - Partecipazione Popolare

Art. 33 - Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

TITOLO VII
PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

Art. 34 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli Atti

Art. 35 - Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Approvazione e Revisione dello Statuto

Art. 37 - Efficacia

Art. 38 - Disposizione Finale

STATUTO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano, (in seguito denominato Ente Parco), istituito con legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993 e con Decreto n. 777 del 06.11.2002, in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto, pur nel rispetto della sua autonomia organizzativa e gestionale, alla vigilanza della Regione Campania.

Art. 2 - Finalità

1. L'Ente Parco Regionale “Roccamonfina–Foce Garigliano” ha come principale obiettivo la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali in sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali.
2. Per l'obiettivo primario sancito al comma 1, in forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati, nonché mediante l'attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi, l'Ente Parco in particolare promuove:
 - a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici, architettonici ed ambientali, delle attività agro-silvopastorali e artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
 - c) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici del territorio mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo e della costa;
 - d) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione

di idonee politiche di tutela e sviluppo ecosostenibili atte a rendere realisticamente attuabili dette pratiche;

e) lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzate alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, al consolidamento dell'identità territoriale, alla ideazione e realizzazione, in collaborazione con le Università, le associazioni dei produttori e dei consumatori, di programmi di sviluppo agricolo volti al recupero e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e all'incentivazione di pratiche agricole a basso impatto ambientale;

f) le azioni mirate alla affermazione di attività turistiche sostenibili e responsabili, di pratiche didattiche, culturali, ricreative, agricole o silvo-pastorali e derivate, compatibili e fruibili secondo modalità ed attività economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine l'Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità;

g) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promuovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile capaci di salvaguardare la risorsa territoriale e culturale per le generazioni future;

h) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale del Parco;

i) la diffusione e l'affermazione, nel territorio di competenza, dell'uso di energie rinnovabili, dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto, dai successivi documenti, attuativi ed integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici, nel rispetto delle qualità ambientali, storiche, architettoniche e del paesaggio;

l) la partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell'ambito delle materie attinenti le competenze istituzionali ed operative dell'Ente Parco favorendo la formazione di partenariati anche internazionali ;

m) ogni altra attività di tutela, salvaguardia degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile integrato del territorio del parco e delle aree contigue capace

di determinare uno sviluppo ecosostenibile del territorio del parco e/o delle aree contigue.

Art. 3 - Competenza territoriale

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione di cui all'art. 2 si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano e Tora e Piccilli, secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale del Parco pubblicata sul BURC Numero Speciale del 27 maggio 2004.
2. I Comuni del Parco e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Parco possono richiedere alla Regione e all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti di territorio che rivestano importanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico, archeologico e storico culturale all'interno dell'area protetta.

Art. 4 - Sede

1. L'Ente Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano ha sede legale, direzionale ed amministrativa nel territorio dei comuni del Parco.

Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo, Marchi

1. L'Ente si identifica con la denominazione "Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano", con l'emblema, il logo e/o eventuali marchi approvati dal Consiglio direttivo sentita la Comunità del Parco.
2. L'uso e la riproduzione di nome, emblema, il logo e/o eventuali marchi del Parco sono riservati all'Ente; con apposito regolamento sono definite le procedure per autorizzare l'utilizzo del nome, il logo e/o eventuali marchi.
3. Per il perseguimento delle finalità individuate come obiettivi intermedi o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/1993, l'Ente Parco può concedere sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2, l'uso del proprio nome, emblema e/o eventuali marchi o per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

Art. 6 - Strumenti di Gestione ed Attuazione

1. L'Ente Parco Regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi statutari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dalla normativa vigente
2. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio ricadente nell'area del Vulcano di Roccamonfina e della Foce del Garigliano, l'Ente Parco persegue l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino degli ecosistemi naturali anche attraverso la promozione di intese con i privati e con gli Enti pubblici presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto al Parco potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. La Giunta Esecutiva;
 - d. La Comunità del Parco;
 - e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Capo 1 IL PRESIDENTE DEL PARCO

Art. 8 - Presidente del Parco - Nomina e compatibilità

1. Il Presidente del Parco è nominato dalla Giunta regionale della Campania secondo le procedure fissate dalla legge.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, ne coordina l'attività, nelle forme e nei modi previsti dal

VII

regolamento, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dei quali rappresenta sintesi e unità di indirizzi, ne assicura il buon andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le funzioni a lui assegnate dalla legge e dallo Statuto.

3. A tale scopo il Presidente:

- a) promuove iniziative atte ad indirizzare l'attività dell'Ente al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dal Consiglio direttivo;
- b) riferisce al Consiglio Direttivo in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e sull'andamento dell'Ente;
- d) provvede, di concerto con il direttore del Parco, alla destinazione del personale, disponendone l'assegnazione ai vari uffici;
- e) coopera con gli altri Presidenti di Ente Parco alla affermazione e alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
- f) partecipa alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente aderisce;
- g) propone, dopo aver concordato con il consiglio direttivo i criteri e le modalità di individuazione dei componenti, la designazione e la nomina dei Componenti il Comitato Scientifico di cui all'art. 20;
- h) può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta quando tali organi pur formalmente costituiti non sono convocabili in tempo utile nei casi in cui l'urgenza temporale o i termini normativi siano tali da non consentirne il rinvio. Tali provvedimenti, la cui necessità ed urgenza è motivata nell'atto di adozione, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica dei competenti organi nei successivi 15 giorni;
- i) adotta tutti gli atti che gli sono demandati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

- 4. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco o dai Regolamenti, dispone la sospensione delle attività ed ordina la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere;
- 5. Al Presidente è attribuita l'indennità di carica determinata dalla Giunta Regionale della Campania.
- 6. Il Presidente del Parco si avvale di un Ufficio di Segreteria da lui individuato su basi fiduciarie.
- 7. Il Presidente riveste la carica, rinnovabile una sola volta, per un periodo di 3 anni.

Art. 9 - Presidente del Parco – Sospensione, Decadenza, Revoca

1. Il Presidente del Parco è sospeso dalla carica, decade dalla stessa o è revocato, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Funzioni Vicarie

1. Nei casi di assenza prolungata o di impedimenti il Presidente ne dà comunicazione all'Ente e provvede alla nomina di un Vicario tra i componenti del Consiglio direttivo o della Giunta Esecutiva. Il Vicario designato adotta tutti i provvedimenti amministrativi che, per delega del Presidente, sono attribuiti alla sua competenza.
2. Al Vicario è riconosciuta l'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per il Presidente del Parco, commisurata al solo periodo in cui è esercitata la funzione vicaria.

Capo 2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza

1. Il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 33/93 è costituito dal:
 - a) Presidente dell'Ente Parco, che lo presiede;
 - b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
 - c) un rappresentante designato dalla Provincia di Caserta;
 - d) un rappresentante designato dalla Comunità Montana "Monte S. Croce";

e) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
3. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Parco regionale Roccamonfina – Foce Garigliano, il Presidente del Parco ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del Consiglio, con funzione consultiva e senza diritto di voto, tutti i soggetti istituzionali ed operativi più direttamente interessati alle materie trattate.
4. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
5. Il Consiglio direttivo, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:
 - a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;
 - b) approva, sentita la Comunità del Parco e acquisito il parere di conformità del Collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il conto consuntivo. Tutta la documentazione è inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza;
 - c) adotta, nelle forme previste dalla Legge, il Piano del Parco ed emana le direttive per la redazione di un piano pluriennale economico - sociale per le attività da realizzare compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente Parco;
 - d) adotta, sentita la Comunità del Parco, lo Statuto dell'Ente Parco sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale;
 - e) adotta tutti i Regolamenti di competenza;

f) approva, sentita la Comunità del Parco e verificati i presupposti di legge, i disciplinari e gli atti costitutivi di Società per azioni e Aziende speciali di diretta emanazione del Parco;

g) approva l'emblema, il logo e i marchi del Parco;

h) approva l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione;

i) qualora consentito dalle norme vigenti in materia, autorizza la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Parco e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art. 12 e dall'art. 33 della L.R. n. 7 del 30/04/2002, autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) dispone acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Parco, che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta esecutiva, del Presidente o dei funzionari competenti ad emettere mandati di pagamento;

n) nomina, su proposta del Presidente del Parco, secondo le modalità dell'art. 8, i componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 20 del presente statuto;

o) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

6. Il Consiglio direttivo esercita il proprio mandato istituzionale ed operativo anche attraverso Commissioni Tematiche alle quali conferisce funzioni istruttorie.
7. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati una sola volta.
8. Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che entro trenta giorni dalla formale richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti, sono considerati rinunciari.

9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e, su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il procedimento previsto dalla normativa vigente, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo l'adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione è notificato anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e può, altresì, essere notificato al Presidente della Comunità del Parco.

6. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mezzo fax o posta elettronica, in alternativa deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, secondo le disposizioni dei singoli consiglieri.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Art. 13 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede un Consigliere designato dal Presidente dell'Ente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente o del delegato il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo e il parere della comunità del Parco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo in carica.
5. I consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando

si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

6. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi e coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
7. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore del Parco o da che ne fa temporaneamente le veci.
8. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale sia indicata la contestazione del suo voto e dei motivi del medesimo.
9. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 33/93 e della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente Parco entro 20 giorni dalla loro adozione e restano affisse per 15 giorni consecutivi e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
10. Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.
11. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salva diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo.
12. Funge da segretario, con il compito di redigere la stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, un dipendente dell'Ente Parco indicato dal Presidente dell'Ente.
13. La documentazione relativa ai punti posti all'OdG, deve essere depositata presso l'Ente per la visione da parte dei consiglieri contestualmente alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Capo 3

LA GIUNTA ESECUTIVA

XIV

Art. 14 - La Giunta Esecutiva – Costituzione e competenza

1. La Giunta esecutiva è eletta e insediata dal Consiglio direttivo, previa proposta dei componenti effettuata dal Presidente dell'Ente, sentiti i singoli componenti del consiglio, in modo da garantire la presenza di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative tra quelli già presenti nel Consiglio direttivo.
2. La Giunta è costituita e formata da cinque componenti, compreso il Presidente che la presiede, nel rispetto delle modalità e delle funzioni stabilite nello Statuto.
3. Il Presidente, al fine di garantire la continuità del doveroso esercizio della funzione esecutiva del Parco, può chiedere la sostituzione motivata di uno o più componenti della Giunta esecutiva chiedendo contestualmente al Consiglio direttivo la ratifica della nomina e dell'insediamento formale dei componenti designati in sostituzione. La ratifica della nomina sostitutiva deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo.
4. I membri della Giunta Esecutiva, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione motivata, votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti della Giunta Esecutiva con le modalità di cui all'art. 1 del presente articolo.
5. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.
6. Funge da Segretario della Giunta un dipendente dell'Ente Parco indicato dal Presidente dell'Ente.
7. Alla Giunta Esecutiva spetta il compito di:
 - a) formulare le proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) definire le direttive e gli indirizzi per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d) coadiuvare il Presidente nelle azioni di rappresentanza politica ed istituzionale

- e) adottare tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo;
- f) assumere ogni altra iniziativa e provvedimento atto a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco nel rispetto delle indicazioni del Consiglio direttivo;

Art. 15 – Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro 10 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno 3 giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a 24 (ventiquattro) ore. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo fax o posta elettronica o in alternativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente comma, dal Vicario, se nominato o in mancanza dal membro più anziano dell'esecutivo.
2. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 16 – Numero legale per la validità delle deliberazione della Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei componenti con votazione palese ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta. I membri della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.
2. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui all'art. 13 comma 7 e 9.

3. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti della Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui all'art. 14 comma 1 del presente statuto. Le dimissioni dei componenti vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sostituzione di un componente da addebitarsi a dimissioni o decadenza, il sostituto rimane in carica per lo stesso periodo del componente sostituito; la nuova elezione viene effettuata entro 20 giorni dal verificarsi della vacatio. In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Capo 4

LA COMUNITA' DEL PARCO

Art. 17 - La Comunità del Parco – Costituzione e competenza

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco o da un consigliere delegato, dal Presidente della Provincia di Caserta o da un Assessore provinciale delegato, dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore regionale delegato.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare svolge i seguenti compiti:
 - a) designa un massimo di quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi;
 - b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco sul Piano pluriennale economico e sociale, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla Regione e vigila, inoltre, sulla sua attuazione;
 - c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - d) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito al Piano del Parco;

- e) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
3. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente scelto tra i sindaci dei comuni del parco ed è convocata almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.
 4. Le modalità di elezione del Presidente e del vicepresidente saranno determinati nel regolamento dell'organo in modo tale da garantire l'alternanza annuale di tutti i sindaci territorialmente interessati.
 5. Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza. Il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà unitaria dell'organo è paritetico.
 6. La Comunità delibera collegialmente e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento interno.
 7. Le sedute della Comunità sono pubbliche, con la sola eccezione dei casi indicati dal Presidente.
 8. La Comunità, a maggioranza o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Capo 5

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti – Costituzione e competenza

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro.
2. Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.
3. Può organizzare i propri lavori mediante apposito regolamento, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. I membri del Collegio dei revisori sono rieleggibili per una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente:

- a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
- b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
- c) rilascia pareri attestanti la conformità, se richiesti tramite il presidente o il direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
- d) collabora con il Consiglio Direttivo, nonché con la Comunità del Parco, quando sia espressamente e formalmente richiesto;
- e) redige una relazione entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento della gestione finanziaria per la Giunta Regionale;
- f) è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuito dalle vigenti norme di legge.

Capo 6

IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 19 - Il Direttore del Parco – Competenza

1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalista o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
2. La carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale, Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.
3. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che hanno rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Al direttore compete la gestione ed il coordinamento delle attività del parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
5. Il direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente.
6. Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

7. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal Piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/ o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito all'attività di monitoraggio promosse dal Parco.
9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio, e quest' ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all' art. 3, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le competenze e le funzioni del direttore in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
11. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzioni, con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente per un periodo non superiore a tre mesi, al funzionario di grado immediatamente inferiore al Direttore. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte.

TITOLO III

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 - Comitato Scientifico - Composizione e Nomina

1. Il supporto tecnico-scientifico del Presidente e degli organi del Parco è assicurato da un Comitato scientifico che può proporre agli organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
2. E' costituito da membri insediati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente dell'Ente, secondo le modalità indicate dall'art. 8, punto g, fra esperti delle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco.
3. La composizione del Comitato scientifico, di durata annuale, tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze

naturalistiche, ambientali, territoriali e antropologico-umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

Art. 21- Comitato Scientifico - Coordinamento

1. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente del Parco o da un suo delegato, con funzione anche di impulso ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite da apposito Regolamento di funzionamento.
2. Delle sedute sono tenute appositi verbali a cura degli uffici del Parco.

Art. 22 - Comitato Scientifico - Pareri

1. Il parere del Comitato Scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è obbligatorio e non vincolante sul Piano, sul Regolamento del Parco, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.
2. Il parere del Comitato Scientifico obbligatorio, ma non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente del Parco, dal Presidente della Comunità del Parco e/o dal direttore del Parco in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nel Parco e in nome del Parco.
3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANICA

Art. 23 - Ordinamento Amministrativo del Parco

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Settori organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi in cui sono incardinate le Unità Operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità e ampiezza delle attività svolte.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di

conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, dei Settori e dei Servizi.

Art. 24 - Il Personale e la Dotazione Organica

1. Al personale del Parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il Personale della Giunta Regionale della Campania.
2. La Giunta Esecutiva, sentita la Comunità del Parco, approva l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dal Parco.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario e non costituenti voci fondamentali dello stesso.
4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi, prevedendo prioritariamente il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione che ai sensi delle leggi vigenti risultano già collocate in servizio presso il Parco con provvedimenti di distacco e/o altra forma di assegnazione dalle amministrazioni di provenienza.
5. Nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento dei Settori e dei Servizi potranno essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posti di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto specialistico, previsti dal fabbisogno di personale.
6. Affiancando e/o avvalendosi del sistema formativo della Regione Campania, il Parco intende promuovere forme integrate di strategie di formazione e sviluppo organizzativo delle proprie risorse umane mediante processi e percorsi formativi tesi a determinare il miglioramento e l'aggiornamento della conoscenza dei fini istituzionali ed operativi dell'Ente Parco, consentendo l'esercizio del diritto-dovere del dipendente di avvalersi di percorsi formativi riconosciuti per lo sviluppo della carriera personale.

7. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate dallo specifico Regolamento di assunzione e progressione professionale.
8. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed è assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di Vice Direttore sono affidate al funzionario di grado più elevato.
9. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico specializzato e di manodopera nel rispetto della normativa vigente. L'Ente Parco provvede alle relative procedure dopo l'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
10. La Giunta Esecutiva può nominare, in relazione a problemi specifici cui non possono far fronte il personale dell'Ente Parco, appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di appositi consulenti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti da rispettivi Consigli o Ordini Professionali.
11. La Giunta Esecutiva nelle more dell'approvazione della Pianta Organica può utilizzare il personale in servizio presso gli Enti Locali del territorio dell'Ente Parco, in posizione di distacco, ai quali sarà riconosciuto il rimborso spese di viaggio, laddove ricorrano i presupposti di legge, e che i relativi oneri sono a totale carico dell'Ente Parco.

Art. 25 - Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco

1. Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
2. Il regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) Pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - b) Ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative del Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;

- c) Separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale, ed il Direttore del Parco o chi ne fa le veci che provvede alla gestione diretta delle risorse umane.
3. Il Parco promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università campane, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.
4. A tale fine il Parco si impegna ad individuare singoli tutor per singoli stagisti in modo da consentire la migliore articolazione degli stage e dei tirocini.

Articolo 26 – Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente, e a condizioni che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

TITOLO V IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 27 - Il Patrimonio

1. Il Parco può avere un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. Il Parco, secondo le disposizioni di uno specifico regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli enti compresi nell'area del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. La gestione del patrimonio segue le norme degli enti locali in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il regolamento di cui al secondo comma, approvato dal Consiglio Direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 28 - Risorse Finanziarie

1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alla spesa per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e/o del logo del Parco e/o da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché dai proventi derivanti dalle attività commerciali, promozionali e dai servizi resi.
3. Il Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
4. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di Bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
7. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 29 - Bilancio

1. Il bilancio di previsione predisposto dal Settore competente del Parco su proposta del Presidente, sentito il Direttore, corredato dal parere della Comunità del Parco, dal parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.7 del 30/04/2002.
2. Il Rendiconto predisposto dal Settore competente del Parco per proposta del Direttore viene consegnato al Presidente, che lo adotta e lo trasmette al Consiglio direttivo corredato del parere della Comunità del Parco, del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco; deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.n.7 del 30/04/2002
3. Il Responsabile del Settore competente, su parere del Direttore del Parco, o di chi ne fa pro tempore le veci, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.

Art. 30 - Spese

1. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato del Parco possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applica, ove non incompatibile con le disposizioni dello Statuto, l'ordinamento contabile della Regione Campania.

Art. 31 - Servizio di Tesoreria

1. Il Parco per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria si avvale di una Tesoreria, garantito da un Istituto di Credito convenzionato, che provvederà alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 32 - Partecipazione Popolare

1. Il Consiglio, anche su proposta della Comunità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e sue successive integrazioni e modificazioni, garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, quali forme di partecipazione popolare al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
4. Le Università e/o altri Enti di ricerca pubblica e/o privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e/o richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.
5. Il Presidente, anche su proposta dei singoli consiglieri, convoca nelle forme e nei modi di cui al regolamento previsto al punto successivo, il "Forum per la partecipazione" almeno ogni anno e convoca cittadini, associazioni, forze politiche, sociali ed economiche del territorio ai fini della condivisione delle scelte dell'Ente Parco da parte delle comunità locali.
6. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di partecipazione previsti nel presente articolo sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 33 - Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce

principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Parco e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. Nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della legge n. 241/1990, il Parco assicura in particolare, attraverso uno specifico Regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto Regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco ed in particolare:
 - a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.
4. Anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Il Regolamento provvede inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

TITOLO VII

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

Art. 34- Albo Pretorio - Pubblicazione degli Atti

1. E' istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo stesso Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore o chi ne fa temporaneamente le veci cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, il Parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, di volta in volta, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità disposte dal successivo art. 19.

Art. 35 - Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

1. Le deliberazioni e le determinazioni aventi rilevanza pubblica sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente e i relativi elenchi sono trasmessi contestualmente agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori. Se espressamente e formalmente stabilito nel corpo degli atti licenziati dagli Organi del Parco è disposta la Pubblicazione sul B.U.R.C.
2. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione agli atti del Parco è autorizzata e disposta la loro diffusione per mezzo del Sito Web ufficiale del Parco.
3. L'Ente istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 30.03.2001, n.165.
4. L'Ente garantisce il diritto all'informazione ambientale in conformità del Decreto Legislativo 19.08.2005, n.195.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Approvazione e Revisione dello Statuto

1. Sentita la Comunità del Parco, il Consiglio Direttivo adotta lo Statuto del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
2. La modifica e la revisione dello statuto possono essere richieste dalla Regione, dagli Enti Locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli e da tutti gli organi del Parco. Le modifiche, adottate dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco, devono essere approvate dalla Regione Campania ed acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione sul B.U.R.C.

Art. 37 - Efficacia

1. Le presenti norme statutarie producono effetti dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e del relativo avviso.
2. Sono fatti salvi nelle more della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle facoltà riconosciute dalle presenti norme.

Art. 38 - Disposizione Finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 33/93, nonché delle norme e delle delibere regionali che riguardano specificatamente gli Enti Parco.

XXX